



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 21

riunita con l'intervento dei Signori:

<input checked="" type="checkbox"/>	D'AGOSTINO	CLAUDIO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	BRAGHO	GIANLUCA	Giudice
<input checked="" type="checkbox"/>	COLAVOLPE	RENATO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

sull'appello n.
depositato il

avverso la pronuncia sentenza n.
Tributaria Provinciale di
contro:

emessa dalla Commissione

difeso da:

proposto dall'appellante:

difeso da:

Atti Impugnati:

SEZIONE

N°

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

26/02/2018 ore 09:30

N°

887/2018

PRONUNCIATA IL

26/02/18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

01/03/18

Il Segretario

Raffaele Polise

RGA

MOTIVAZIONE

Con sentenza del 21 novembre la Commissione tributaria provinciale di respingeva il ricorso proposto il 24 maggio dalla avverso la comunicazione ricevuta il 23 marzo precedente da di avvenuta iscrizione ex art. 77 del DPR n. 602/1973 di ipoteca legale relativa a cinque cartelle per un debito sin lì ammontato ad euro 542.862,95, nonché avverso l'iscrizione medesima, e così per aver disatteso le eccezioni difensive seguenti: 1) di omissione/inesistenza della notificazione delle comunicazione, perché effettuata a mezzo posta e dopo la scadenza del termine perentorio relativo; 2) di omissione/inesistenza delle cartelle presupposte della comunicazione preventiva di avviso; 3) di mancata allegazione di atti e di incompleta menzione di dati dell'iscrizione; 4) di illeggibilità e quindi di carenza della sottoscrizione della comunicata iscrizione; 5) di omessa indicazione del responsabile del procedimento.

In data giugno la società ha proposto appello per chiedere, sulla base di sette ordini di motivi, la dichiarazione "in via preliminare" della nullità dell'impugnata sentenza e "nel merito" la dichiarazione di illegittimità/nullità/inefficacia dell'effettuata iscrizione dell'ipoteca legale.

Più in particolare l'appellante imputa ai primi giudici di avere erroneamente interpretato le prove documentali, di aver emesso una sentenza di contenuto "vago e generico" e con motivazione insufficiente, ed anzi omessa su punti decisivi della controversia, di non avere considerato la mancata prova di notifica della comunicazione preventiva per l'insufficienza della copia fotostatica, di non aver inoltre considerato il valore dell'immobile quale inferiore al limite legale stabilito ai fini dell'iscrizione ipotecaria, nonché la nullità della stessa per nullità/illegittimità della comunicazione di avvenuta iscrizione, ed infine per omissione/inesistenza della notifica delle cartelle presupposte.

Il 2 febbraio con controdeduzioni inviate a mezzo del sistema telematico si è costituita nel grado l'Agenzia delle entrate - Riscossione per resistere al gravame, contestando il fondamento delle riferite censure.



RGA

In relazione tuttavia a detta costituzione all'odierna udienza di discussione il difensore appellante ha lamentato inconvenienti circa la sua tempestiva possibilità di conoscenza, ed in effetti la stampa del documento risulta poi avvenuta nella successiva data del giorno 8 febbraio ; e, soprattutto, ha contestato una legittima formulazione dello scritto difensivo siccome sfornito del rilascio di una valida procura speciale.

Prémesso così che nell'intestazione delle controdeduzioni, datate 2 febbraio il responsabile del Contenzioso regionale Lombardia dichiarava di essere rappresentata e difesa dall'avvocato per mandato in calce a quell'atto stesso, il difensore avversario contesta però l'assenza in detta parte del mandato in parola, in quanto redatto nell'antecedente data del 31 gennaio su di un foglio separato, ma queste descritte risultanze non si ravvisano idonee ad infirmarne l'invalidità.

In effetti già il requisito, posto dall'art. 83, terzo comma cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141), della materiale congiunzione tra il foglio separato con il quale la procura sia stata rilasciata e l'atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma aveva riguardo ad un contesto di elementi idonei, alla stregua del conveniente apprezzamento di fatti e circostanze, a far conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura medesima al giudizio implicato; e ne conseguiva, ad esempio, che ai fini della validità della procura non era richiesto che il rilascio di essa su foglio separato fosse reso necessario dal totale riempimento dell'ultima pagina dell'atto cui accede, né che la procura fosse redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti (Cass., sent. n. 12332/2009).

Se tale era la situazione per come valutata dalla giurisprudenza prima della diffusione della strumentazione informatica, in quella odierna, denotata dalla progressiva, generalizzata adozione del processo telematico, è evidente l'impossibilità assoluta di materiali congiunzioni di sorta fra le pagine di un documento, di modo che il loro collegamento strutturale e funzionale, di cui pur resta invariante la necessità, deve con evidenza essere altrimenti perseguito, e in concreto verificato con esito nella specie positivo alla stregua - come qui accade - del contesto esposto e considerato.

Disattesa dunque la pregiudiziale eccezione di invalida costituzione dell'appellata, devesi,

3
RGA

poi anzitutto rilevare l'erroneità che è sottesa, in rito, alle conclusive istanze di riforma, quali cioè enunciate attraverso due capi fra loro distinti, il primo infatti diretto a far dichiarare "in via preliminare" la nullità della sentenza, ed il secondo invece formulato "nel merito", perché nel sistema della legge processuale quel preteso vizio di nullità si converte in motivo di gravame da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, a norma del criterio generale sancito dall'art. 161, primo comma cod. proc. civ., in quanto il giudice di secondo grado a fronte della nullità dedotta con l'impugnazione non può rimettere la causa al primo giudice se come nel presente caso - in cui si sostiene essere occorsi vizi essenzialmente di giudizio - non venga comunque a ricorrere nessuna delle ipotesi, tassative, di rimessione previste dagli artt. 353 e 354 dello stesso codice; e d'altro lato il giudice d'appello nemmeno può limitare la sua pronuncia alla mera declaratoria di nullità, dovendo invece senz'altro decidere la causa nel merito.

Tanto premesso, ne consegue che l'asserita genericità della motivazione della sentenza gravata, e parimenti quella di erronea interpretazione delle prove documentali, non rivestono in sé rilevanza autonoma di sorta nel giudizio di riesame, perché qualora nella decisione di primo grado si lamentino difettare in tutto od in parte argomentazioni su specifiche questioni dibattute diviene per converso onere dell'appellante formulare in puntuale, argomentata correlazione i motivi del caso, ed in mancanza gli stessi risultano dunque, per altrettanta genericità, inammissibili.

Peraltro la società, quando nel motivo di gravame n. 7, c) in contrasto con il tenore dell'eccezione iniziale sopra riportata *sub* 2 assume l'estraneità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria all'oggetto del suo ricorso iniziale, sembra trascurare di averne comunque ampiamente confutato l'effettività nel surriferito motivo d'appello n. 4: una effettività viceversa documentata in atti siccome risalente al settembre (e di cui ancora poco oltre).

Quantò alla comunicazione dell'eseguita iscrizione ipotecaria ai sensi dell'articolo 77 del DPR più volte citato, quella, non necessitante di sottoscrizione autografa, conteneva ogni indicazione, ancorchè non prevista da norme positive circa il contenuto esplicativo dell'atto - e così nemmeno la menzione della rendita catastale -, utile a farne meglio individuare estremi ed oggetto, ed indicava poi in calce il responsabile della procedura di iscrizione; né la comunicazione doveva avvenire nelle forme dettate dal codice di rito, ben potendo l'incombente direttamente espletarsi, con legittima modalità, a mezzo del servizio postale



RGA

ai sensi dell'articolo 26 del DPR di cui sopra, e del resto nella specie con esito positivo, nella data del 23 marzo indicata dalla contribuente a pagina 2 del ricorso introduttivo. E nemmeno era richiesta (né a ben vedere poteva darsi) l'allegazione delle cartelle di pagamento cui afferiva l'iscrizione ipotecaria, cartelle il cui (unico) originale infatti era posseduto dalla società destinataria, la quale dopo aver ricevuto l'accernata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 28 settembre con ivi allegati il dettaglio analitico del debito maturato e il prospetto delle cartelle implicate con le singole date di notificazione nel corso degli anni e - trattasi di produzioni effettuate, lo si sottolinea, dalla stessa contribuente in primo grado, sub 5 - si era con saliente significatività astenuta dall'esercitare la facoltà di contestarne fin da allora il ricevimento. L'eccezione di una mancata notificazione di tali cartelle presupposte verrà infatti nondimeno sollevata soltanto nel ricorso proposto nel maggio dell'anno seguente, in via cumulativa contro l'eseguita iscrizione e la relativa comunicazione pervenutagli in data 23 marzo (non esisteva in proposito alcun termine perentorio), e a ben leggere le successive pagine 2 e 5 in realtà inteso a contestare ancor prima un'omessa notificazione della comunicazione preventiva di avviso - smentita dalle produzioni di cui sopra.

È detto comportamento tenutosi da una società di capitali, pur a fronte di un imputato debito di quella entità e della prospettata conseguenza pregiudizievole dell'iscrizione ipotecaria, con l'aver cioè nondimeno tralasciato una qualche sollecita replica, per la sua singolarità non può nella presente sede che valutarsi in senso negativo circa il fondamento dell'assunzione, sopravvenuta a diversi mesi di distanza, di mancata notifica delle cartelle medesime, a contrastare la quale l'Agenzia appellata adduce una precedente pronuncia sfavorevole di questa Commissione regionale (sent. 4692/2017).

Infine l'articolo 76 del DPR n. 602 che disciplina l'espropriazione immobiliare non può considerarsi direttamente riguardare anche l'attività di mera iscrizione d'ipoteca, che non costituisce ancora un atto dell'esecuzione forzata la quale non segue necessariamente, ponendosi a norma del susseguente articolo 77 come procedura distinta, *altra* da essa - nella giurisprudenza di legittimità è infatti consolidata la sua qualificazione come alternativa - ; e ne è concludente riprova la sua esperibilità, a differenza, senza che ricorrano i requisiti peculiari anche in senso restrittivo a cui è subordinata la possibilità di dar corso invece all'espropriazione dell'immobile.



RGA

Poste le valutazioni che precedono, l'impugnazione proposta dovrà quindi essere respinta, con conseguente condanna dell'appellante società al pagamento in favore dell'Amministrazione finanziaria delle spese processuali del grado, liquidate nella misura di euro 2.900,00

P Q M

La Commissione tributaria regionale di Milano respinge l'appello della in liquidazione, e la condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.900,00.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 26 febbraio 2018.

Il Presidente est.

(dr. C. d'AGOSTINO)



Usò Ricerca Studio